

# Organismo di Vigilanza e reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Torino, 3 marzo 2016

avv. Ugo Lecis


# La “colpa in organizzazione” fondamento della responsabilità dell’ente

Ogni ente deve dimostrare l’assenza di deficit organizzativi rispetto all’obiettivo della prevenzione dei reati [Position Paper, cap. II, par. 2.1]

Il Modello Organizzativo documenta come viene garantito l’obiettivo di prevenzione.

# ODV e Modello Organizzativo

Art. 6 D.Lgs. 231/2001:  
perimetro dell'attività  
dell'ODV



- verificare efficacia
- ed effettività del Modello Organizzativo
- curare il suo aggiornamento

**COMPITI DA FOCALIZZARE SU PREVENZIONE DEI RISCHI  
RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO**

# Il contenuto del Modello finalizzato alla prevenzione

## P.P. cap. II, par. 2.1.1

Non si può cadere nell'equivoco di pretendere che all'interno del Modello (documento) sia trasfuso tutto il portato del sistema preventivo richiesto dalla normativa di settore [apparato delle misure di gestione della sicurezza e relative modalità di monitoraggio].

 Documentare nel sistema organizzativo l'individuazione dei soggetti responsabili, sul presupposto che il sapere «chi deve fare cosa» è la prima condizione necessaria per un'efficace prevenzione.

## L'art. 30. D.Lgs. 81/08

Una fonte di disciplina speciale dedicata alla Sicurezza sul lavoro è l'art. 30 del T.U. che, rispetto al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, definisce il contenuto minimo necessario - seppur ancora non sufficiente - del Modello esimente.

Esso costituisce da un lato, un parametro per valutare la diligenza dell'ente, e dall'altro uno strumento per consentire all'ODV la conduzione delle verifiche di competenza sul rispetto della normativa antinfortunistica.

# L'art. 30 D.Lgs. 81/08

## Articolo 30 - modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>(N)</sup>, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al [comma 1](#) deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al [comma 1](#).

# L'art. 30 D.Lgs. 81/08

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

# Requisiti minimi del Modello sicurezza ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla prevenzione antinfortunistica

Il Modello 231: sintesi del sistema della sicurezza e strumento per garantire la prevenzione della commissione dei reati, attraverso [P.P. cap. II, par. 2.2]:

- Esistenza di regole formali idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili (Politica aziendale; Piano degli investimenti; DVR);
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate (organigramma della sicurezza e assetto di procure e deleghe ex art. 16);
- Tracciabilità e verificabilità ex post del processo (archiviazione dei verbali di riunione periodica e delle risultanze degli audit)

# Il ruolo dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza:  
supporto all'esercizio delle  
responsabilità del vertice  
aziendale (cfr. art. 16, comma 3 T.U.)

e

cartina di tornasole dell'efficacia  
del Modello Organizzativo

# Il compito dell'ODV

- Verificare che tutti gli attori del sistema di sicurezza siano messi in condizione di svolgere (ed effettivamente svolgano) le funzioni loro attribuite 
- Ingerirsi nelle scelte imprenditoriali circa le modalità di conduzione dell'impresa o sostituirsi alle valutazioni di competenza dei soggetti responsabili 

## Il compito dell'ODV

Ad esempio, la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30 lett. f) è di competenza dei soggetti che ricoprono specifiche posizioni di garanzia, quali il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti.

L'ODV non deve quindi rifarla, ma assicurarsi [trovandone traccia documentale, raccogliendo dichiarazioni o registrando evidenze contrarie] che chi deve, la faccia.

# La natura dell'ODV

L'ODV si atteggia come «ufficio» dell'ente, e cioè come una sua funzione organizzativa dal momento che la esistenza dello stesso è finalizzata ad integrare il complesso sistema dei controlli interni e a monitorare e minimizzare i fattori di rischio [P.P.,cap. III, par. 3.1]

La scelta della composizione dell'ODV non può prescindere dalla valutazione del rischio effettuata in sede di adozione o aggiornamento del Modello

- Verifica sulla concreta effettuazione da parte dell'ente di una completa valutazione dei rischi, orientata secondo le specificità dell'attività aziendale
- che confluisca in un DVR costantemente aggiornato
- Verifica circa la corretta individuazione delle figure aziendali incaricate di garantire il corretto funzionamento della sicurezza sul lavoro (la responsabilità «di fatto»)

## Verifiche sul «disegno» del Modello : l'efficacia degli strumenti alcuni spunti operativi [P.P. cap. III, par. 3.1.3]

- ✓ Effettuare una verifica di completezza degli interventi utilizzando l'art. 30 D.Lgs. 81/08 come «check list»
- ✓ Realizzare sopralluoghi sui luoghi di lavoro per avere percezione della tipologia e della entità delle lavorazioni [no a un ODV chiuso in una stanza]
- ✓ Sollecitare l'aggiornamento dei documenti aziendali rispetto all'assetto organizzativo e alle modifiche normative (es. introduzione della valutazione dello stress lavoro correlato).

# Verifiche sull'applicazione del Modello - l'attuazione

- ✓ Verifica su pianificazione e attuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza [pianificazione incontri con Ufficio Risorse Umane];
- ✓ Verifiche sull'esistenza di una programmazione e rendicontazione degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro [analisi dei costi sostenuti per la sicurezza];
- ✓ Verifica sulla corretta esecuzione delle attività di verifica e manutenzione degli impianti;
- ✓ Monitoraggio sull'effettuazione e sui contenuti delle riunioni periodiche [confronto con RSPP e RLS];

# Verifiche sull'applicazione del Modello - l'attuazione

- ✓ Verifica sulla corretta gestione degli adempimenti previsti per i cantieri temporanei e mobili [adozione DUVRI e POS per cantieri mobili; infortuni appaltatori];
- ✓ Esame e ricezione dei dati raccolti nei rapporti di verifica e nei registri aziendali con particolare riguardo all'andamento degli infortuni/malattie professionali e relative cause riportate (errore umano, omissione di dispositivi di protezione, strumentazione difettosa, emissioni inquinanti, ecc.), muovendo la propria analisi sin dalla verifica della registrazione dei cosiddetti "quasi incidenti".

# La vigilanza dell'ODV

Importanza della predisposizione e dell'adozione di un Piano di Vigilanza con indicazione delle verifiche da svolgere in corso d'anno quale strumento per monitorare lo stato di avanzamento delle attività dell'ODV, anche rispetto agli anni precedenti.

Pianificazione di incontri con il Datore di Lavoro al fine di verificare:

- la congruità delle attività delegate e il rispetto delle forme di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08, nonché l'idoneità dei soggetti delegati;
- il corretto svolgimento della sorveglianza sulle attività dallo stesso delegate [N.B: la delega di funzioni non è mai totalmente liberatoria]

# I flussi informativi relativi ai temi di SSL

Un sistema completo di flussi informativi è essenziale perché l'ODV possa svolgere adeguatamente le sue funzioni:

Ricezione di informazioni periodiche o ad evento circa:

- ✓ Infortuni occorsi (dipendenti e appaltatori), mancati incidenti o situazioni pericolose;
- ✓ Sistema di deleghe adottato;
- ✓ Modifiche dei nominativi delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro;
- ✓ Risultanze delle attività di audit svolte;
- ✓ Contestazione e prescrizioni ricevute da organi ispettivi e di controllo.

# La peculiarità degli ODV nei Gruppi di Imprese

Nell'ambito dei Gruppi di imprese, gli ODV possono:

- armonizzare i controlli e la relativa reportistica in modo da rendere più agevole una diffusione delle informazioni ed una loro rielaborazione
- individuare eventuali interferenze che incidano sul trasferimento delle responsabilità tra i vari enti

# Grazie!



LECIS CANNELLA GRASSI  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

[www.lexlecis.com](http://www.lexlecis.com)

MILANO  
Viale L. Majno, 20  
20129 - Milano  
02.76398404

ROMA  
Via M.Clementi, 18  
00193 - Roma  
06.69352804